

AGEVOLAZIONI

Credito investimenti beni strumentali: Modelli Redditi 2021 e novità Sostegni bis

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in **beni strumentali nuovi** la Legge di bilancio 2020 ([articolo 1, commi da 185 a 196, L. 160/2019](#)) ha previsto **una serie di crediti d'imposta** per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2020: la misura del credito varia **dal 6% al 40%**, a seconda che trattasi di beni "ordinari" o con caratteristiche 4.0.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in F24, secondo la ripartizione in rate annuali, **a decorrere dall'anno successivo all'entrata in funzione/o di interconnessione** (in caso di beni 4.0).

In seguito, la **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, commi 1051-1062, L. 178/2020](#)) ha **rafforzato ulteriormente le misure** in argomento: sono state **incrementate le aliquote del credito** spettante (**dal 10% al 50%**, in base alla tipologia di investimento) **e sono stati anticipati i termini di utilizzo** (possibilità di iniziare ad utilizzare in compensazione il credito spettante **dall'anno di entrata in funzione/o di interconnessione** se bene 4.0), per gli investimenti **effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022**, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

I **Modello Redditi PF, SP e SC 2021** accolgono, nel **quadro RU**, sezione I, i dati relativi ai sopra esposti crediti d'imposta; per ciascuna agevolazione è richiesta la compilazione di un apposito modulo nel quale va esposto **il codice identificativo** del credito vantato.

I dati del credito d'imposta vanno esposti nella sezione **distintamente in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili**, utilizzando i **seguenti codici credito**:

- “H4”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 188, L. 160/2019](#) (beni **diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla L. 232/2016**). Si ricorda che, in tal caso, il credito d'imposta del 6% è utilizzabile in compensazione **in cinque quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6932;
- “2H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 189, L. 160/2019](#) (beni **di cui all'allegato A alla L. 232/2016**). Il credito d'imposta (dal 20 al 40%, in base all'ammontare della spesa) è utilizzabile in compensazione **in cinque quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6933;
- “3H” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 190, L. 160/2019](#) (beni **di cui all'allegato B alla L. 232/2016**). Il credito d'imposta del 15% è utilizzabile in compensazione **in tre quote annuali** di pari importo, a decorrere dall'**anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni**. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6934.

Ai crediti d'imposta descritti **non si applicano i limiti di utilizzo** previsti dall'**articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (limite annuale di 250.000 euro per i crediti da quadro RU).

Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, e RU12. In particolare, nel **rigo RU5, colonna 3**, va indicato **l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta** di riferimento della dichiarazione.

SEZIONE I	
Crediti d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	
RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante
	Codice credito
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³² ,00 ^{C2} ,00 ³ ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU120**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la **colonna 1**, in relazione al **codice credito H4**, per gli investimenti di cui al [comma 188](#) ;
- la **colonna 2**, in relazione al **codice credito 2H**, per gli investimenti di cui al [comma 189](#) ;
- la **colonna 3**, in relazione al **codice credito 3H**, per gli investimenti di cui al [comma 200](#) .

RU120 Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c.200
		¹ ,00	² ,00	³ ,00

Per quanto riguarda, invece, i crediti rafforzati dall'**articolo 1, commi da 1051 a 1063, della**

Legge di bilancio 2021, previsti a favore delle imprese che hanno **effettuato investimenti a decorrere dal 16 novembre 2020**, per ciascuna fattispecie agevolabile va compilato un distinto modulo della sezione I del quadro RU, utilizzando **ulteriori codici credito**:

- “**L3**”, per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'**articolo 1, comma 1054, L. 178/2020** (beni **diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B** alla **232/2016**). In tal caso, per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il **codice tributo 6935**;
- “**2L**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#) (beni di cui all'**allegato A** alla L. 232/2016) Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo 6936;
- “**3L**” per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'[articolo 1, comma 1058, L. 178/2020](#) (beni di cui all'**allegato B** alla **232/2016**). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni, utilizzando il codice tributo 6937.

Inoltre, nella **sezione IV, rigo RU130**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al **codice credito L3**, per gli investimenti di cui al comma 1054. In particolare, nella **colonna 1** va indicato il costo dei beni materiali, nella **colonna 2** il costo dei beni immateriali e nella **colonna 3** va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. La **casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- la **colonna 5**, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056;
- la **colonna 6**, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058.

Investimenti c.1054			
Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici swr	Soggetti con ricavi < 5 mln
1	2	3	4
		Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		5	6

Si segnala infine che il **decreto Sostegni bis**, stando all'ultima bozza e alle indicazioni riportate nel Comunicato stampa n. 20 del Consiglio dei Ministri, estende anche **ai soggetti con ricavi superiori ai 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare il credito d'imposta in compensazione in un'unica quota annuale**, per il solo 2021. Trattasi esclusivamente degli investimenti effettuati in **beni strumentali materiali diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B** alla L. 232/2016.